

Decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 29 marzo 2016

**Disposizioni urgenti in materia di funzionalità
del sistema scolastico e della ricerca**

(Approvazione Senato 12/5/2106 con voto di fiducia su maxi-emendamento del Governo)

PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, recante misure urgenti per garantire il regolare svolgimento del servizio scolastico;

Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di garantire il mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili sede di istituti scolastici, nonché per assicurare la prosecuzione degli interventi di ripristino degli edifici scolastici che si trovano in condizioni non decorose migliorandone la vivibilità e la gradevolezza degli ambienti come previsto dal programma «Scuole belle»;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per rendere stabile la Scuola sperimentale di dottorato internazionale «*Gran Sasso Science Institute*» (GSSI), istituita dall'articolo 31-bis del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e garantire la prosecuzione delle attività di alto contenuto scientifico e tecnologico in considerazione degli importanti risultati ottenuti per il rilancio dello sviluppo del sistema didattico e produttivo dei territori terremotati dell'Abruzzo;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 25 marzo 2016;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

EMANA

il seguente decreto-legge:

TESTO DEL DECRETO LEGGE Integrato con il <i>TESTO DEL MAXI EMENDAMENTO</i>	Note UIL SCUOLA
<i>All'articolo 1, comma 181, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:</i> <i>a) Alla lettera b), numero 3.2), la parola: 'apprendistato' è sostituita dalla seguente: ' tirocinio'.</i> <i>b) Alla lettera e), le parole: 'livelli essenziali', ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: 'fabbisogni standard'.</i>	Correzioni formali alla delega della legge 107/15 per a) la formazione iniziale; b) sistema integrato 0 – 6 anni.
Art. 1. <i>(Disposizioni per il decoro degli edifici scolastici e per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari nelle scuole)</i> 1. Al fine di assicurare la prosecuzione dal 1° aprile 2016 al 30 novembre 2016 degli interventi di mantenimento del decoro e della funzionalità degli immobili adibiti a sede di istituzioni scolastiche ed educative statali di cui all'articolo 2, commi 2-bis e 2-bis.1, del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, è autorizzata la spesa di 64 milioni di euro per l'anno 2016. 2. All'articolo 2 del decreto-legge 7 aprile 2014, n. 58, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2014, n. 87, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1, le parole: «nell'anno scolastico 2015/2016»	Prolungamento e rifinanziamento dell'operazione "scuole belle" e conseguente... prolungamento degli appalti in essere con le deroghe già previste alle convenzioni Consip

<p>sono sostituite dalle seguenti: «nell'anno scolastico 2016/2017»; dopo le parole: «ovvero sia stata sospesa» sono inserite le seguenti: «o sia scaduta» e le parole: «e comunque fino a non oltre il 31 luglio 2016» sono sostituite dalle seguenti: «e comunque fino a non oltre il 31 dicembre 2016»;</p> <p>«a-bis) al comma 2, è inserito infine il seguente periodo: "Nei territori ove la convenzione Consip sia scaduta trovano applicazione in via provvisoria le condizioni tecniche ed economiche già previste nella medesima convenzione scaduta";».</p> <p>b) al comma 2-bis.1 dopo le parole: «la convenzione-quadro Consip» sono inserite le seguenti: «ovvero la stessa sia scaduta».</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 1-bis.</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni in materia di assegnazione provvisoria)</p> <p>I. All'articolo 1, comma 108, della legge 13 luglio 2015, n. 107, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al quarto periodo, le parole: "Limitatamente all'anno scolastico 2015/2016" sono sostituite dalle seguenti: "Limitatamente agli anni scolastici 2015/2016 e 2016/2017" e le parole: "2014/2015" sono sostituite dalle seguenti: "2015/2016";</p> <p>b) dopo il quinto periodo è aggiunto il seguente: "Per l'anno scolastico 2016/2017 l'assegnazione provvisoria di cui ai periodi precedenti può essere richiesta sui posti dell'organico dell'autonomia nonché sul contingente di posti di cui all'articolo 1, comma 69, della presente legge";</p> <p>b-bis) dopo il sesto periodo è aggiunto il seguente: 'nel caso dovesse emergere una spesa complessiva superiore a quella prevista dalla presente legge, si applicano i successivi commi 206 e 207'.</p>	<p>Le assegnazioni provvisorie in deroga al vincolo triennale sono disposte anche per l'a.s. 2016/17 per gli assunti nel 2015/16;</p> <p>tali assegnazioni possono essere effettuate anche sui posti dell'organico annuale di cui al comma 69 della legge 107/2015;</p> <p>norma di salvaguardia finanziaria.</p>
<p style="text-align: center;">«Art. 1-ter.</p> <p style="text-align: center;">(Misure urgenti in materia di assunzioni del personale docente per l'anno scolastico 2016/2017)</p> <p>1. Per l'anno scolastico 2016/2017, le assunzioni a tempo indeterminato del personale docente della scuola statale sono effettuate entro il 15 settembre 2016. La decorrenza economica del contratto di lavoro consegue alla presa di servizio. Le funzioni connesse all'avvio dell'anno scolastico e alla nomina del personale docente attribuite ai dirigenti territorialmente competenti del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca sono conseguentemente prorogate al 15 settembre 2016.</p> <p>2. Per il concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, il triennio di validità delle graduatorie, se approvate entro il 15 settembre 2016, decorre dall'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 400, comma 01, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni.»</p>	<p>In previsione di ritardi nella conclusione dei concorsi in atto si posticipa al 15 settembre 2016 la possibilità di assunzione a T.I. con decorrenza economica dalla effettiva presa di servizio,</p> <p>Con conseguente posticipo della validità triennale delle graduatorie</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1-quater</p> <p style="text-align: center;">(Disposizioni riguardanti i docenti della scuola dell'infanzia)</p>	

1. Fino all'approvazione delle graduatorie della scuola dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, i soggetti inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito della scuola dell'infanzia del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4a serie speciale n. 75 del 25 settembre 2012, che non sono stati assunti nei ruoli regionali per incapienza rispetto ai posti di cui all'articolo 399, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono assunti, in deroga all'articolo 399, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 297 del 1994, in regioni diverse da quella per cui hanno concorso e nei ruoli di cui all'articolo 1, comma 66, della citata legge n. 107 del 2015, con le seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni avvengono in subordine rispetto ai soggetti ancora inseriti nelle graduatorie di merito delle regioni indicate ai sensi della lettera b) e nel rispetto della percentuale massima per ciascuna regione del 50 per cento dei posti, riservata allo scorrimento delle graduatorie dei concorsi per titoli ed esami e comunque nel limite massimo della percentuale non superiore al 15 per cento, rispetto ai posti disponibili per ciascuna regione, individuata con il decreto di cui al comma 2.

b) i soggetti di cui al presente comma, nei termini e con le modalità stabiliti con il decreto di cui al comma 2, possono presentare apposita istanza al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, nella quale indicano l'ordine di preferenza tra tutte le regioni del sistema scolastico statale.

2. Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definiti i termini e le modalità attuative del comma 1.

3. I soggetti che non accettano la proposta di assunzione di cui al comma 1, sono definitivamente espunti dalle rispettive graduatorie di merito e ad esaurimento.

4. All'esito delle procedure di cui ai commi precedenti, anche in caso di incompleto assorbimento dei soggetti di cui al comma 1, le graduatorie di merito del concorso bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, sono soppresse.

5. Le graduatorie di merito delle scuole dell'infanzia del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, per il triennio 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019, in deroga all'articolo 400, comma 19, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, sono valide in ogni caso nell'ambito dei posti vacanti e disponibili, in luogo di quelli messi a concorso. All'assunzione dalle medesime graduatorie si provvede previa procedura autorizzatoria.

Nelle more dell'approvazione delle **graduatorie del personale della scuola dell'infanzia** del concorso in atto, può essere assunto, fuori della regione in cui si è in graduatoria, personale delle graduatorie di merito del precedente concorso non assunto per mancanza di posti nella propria regione, con le seguenti condizioni:

a) le assunzioni avvengono in subordine a eventuali aspiranti presenti nelle graduatorie di merito delle regioni richieste e nel limite del 50% dei posti disponibili;

b) gli aspiranti possono presentare istanza con l'ordine di preferenza tra tutte le regioni italiane;

Un decreto del MIUR stabilirà termini e procedure per attuare quanto sopra.

Chi non accetta la proposta di assunzione è espunto dalle graduatorie di merito e ad esaurimento.

Al termine delle suddette operazioni, le graduatorie di merito del concorso del 2012, anche se non esaurite, sono comunque soppresse.

Le graduatorie di merito del concorso in atto sono valide per tutti i posti vacanti e disponibili e non solo per quelli messi a concorso.

<p style="text-align: center;">Art. 1-quinquies (Contribuzione alle scuole paritarie che accolgono alunni con disabilità)</p> <p>1. A decorrere dall'anno 2017, è corrisposto un contributo alle scuole paritarie di cui alla legge 10 marzo 2000, n. 62, e successive modificazioni, in proporzione agli alunni con disabilità frequentanti, nel limite di spesa di 12,2 milioni di euro annui.</p> <p>2. Ai fini della verifica del mantenimento della parità, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca accerta annualmente, con le risorse umane finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, il rispetto del requisito di cui all'articolo 1, comma 4, lettera e), della legge 10 marzo 2000, n. 62.</p> <p>3. Agli oneri derivanti dal comma 1, pari a 12,2 milioni di euro annui a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</p>	<p>Dal 2017 sono destinati 12,2 MLN di euro alle scuole paritarie, in proporzione agli alunni disabili frequentati.</p> <p>Il MIUR accerterà che le scuole paritarie rispettino l'applicazione delle norme vigenti in materia di inserimento di studenti con handicap o in condizioni di svantaggio.</p> <p>Il finanziamento è assicurato con parte del Fondo “per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica” di cui al comma 202 della legge 107/2015.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1-sexies (Incarichi di supplenza breve e saltuaria)</p> <p>1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 129, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e dall'articolo 1, commi 79 e 85, della legge 13 luglio 2015, n. 107, le istituzioni scolastiche e le competenti articolazioni del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e del Ministero dell' economia e delle finanze agiscono attivando ogni opportuna forma di cooperazione al fine di garantire, ciascuna per la parte di competenza, la tempestiva assegnazione delle risorse alle istituzioni scolastiche ed il pagamento mensile delle somme spettanti al personale a tempo determinato per le prestazioni di lavoro rese, con particolare riferimento agli incarichi di supplenza breve e saltuaria, nel rispetto dei termini previsti da apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Il pagamento deve comunque avvenire entro il trentesimo giorno successivo all'ultimo giorno del mese di riferimento, ferma restando la disponibilità delle risorse iscritte in bilancio per il pagamento delle spese per i predetti incarichi di supplenza breve e saltuaria. Gli adempimenti e il rispetto, dei termini previsti dal predetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e di quelli delle amministrazioni coinvolte e sono fonte di responsabilità dirigenziale ove le violazioni riscontrate siano riconducibili a cause imputabili alloro operato.</p> <p>2. Al fine di assicurare un'efficiente e corretta gestione del personale supplente, è assegnato un codice identificativo univoco al personale docente e amministrativo, tecnico e</p>	<p>Uno specifico DPCM fisserà i tempi e le modalità di pagamento delle supplenze brevi e saltuarie, che tutte le scuole e articolazioni del MIUR e del MEF dovranno rispettare.</p> <p>Il pagamento deve comunque essere effettuato entro 30 giorni dall’ultimo giorno di supplenza, purché ci siano le risorse disponibili.</p> <p>Il rispetto dei termini e delle modalità stabiliti dal DPCM concorrono alla valutazione dei dirigenti scolastici e dei dirigenti degli USR e, in caso di violazioni a loro ascrivibili, verranno sanzionate.</p> <p>Al personale supplente temporaneo verrà assegnato un codice identificativo per facilitare le operazioni della loro</p>

<p><i>ausiliario (ATA), individuato quale destinatario di incarichi di supplenza breve e saltuaria, che resta invariato per tutta la durata del contratto ed accompagna la vita lavorativa del supplente breve e saltuario fino all' eventuale immissione in ruolo del medesimo nel comparto scuola e conseguente ottenimento della partita di spesa fissa. È garantita la corrispondenza tra i codici univoci e le partite stipendiali del supplente breve e saltuario in modo da semplificare ed ottimizzare le procedure di gestione di stato giuridico del personale scolastico.</i></p>	<p>gestione.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 1- septies <i>(Disposizioni in materia di ordinamento professionale dei periti industriali)</i></p> <p><i>1. Alla legge 2 febbraio 1990, n. 17, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) all'articolo 1, comma 1, le parole: 'ai licenziati degli istituti tecnici che abbiano conseguito lo specifico diploma secondo gli ordinamenti scolastici' sono sostituite dalle seguenti: 'a coloro che siano in possesso della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328';</i></p> <p><i>b) all'articolo 2, comma 1, lettera e), le parole: 'del diploma di perito industriale' sono sostituite dalle seguenti: 'della laurea di cui all'articolo 55, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328';</i></p> <p><i>c) all'articolo 2, il comma 3 è abrogato;</i></p> <p><i>d) all'articolo 2, il comma 4 è abrogato;</i></p> <p><i>e) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato.</i></p> <p><i>2. Oltre quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, della legge 2 febbraio 1990, n. 17, conservano efficacia ad ogni effetto di legge i periodi di prati cantato, i titoli di studio maturati e validi ai finii dell'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione, nonché i provvedimenti adottati dagli organi professionali dei periti industriali e dei periti industriali laureati secondo le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per un periodo di cinque anni dalla medesima data.</i></p> <p><i>Per il medesimo periodo, conservano il diritto di accedere all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione anche i soggetti che conseguono un titolo di studio valido a tal fine ai sensi della normativa previgente.</i></p>	<p>Norme sull'ordinamento professionale dei periti industriali</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2. <i>(Disposizioni per la stabilizzazione e il riconoscimento della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute)</i></p> <p>1. Per la stabilizzazione della Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute (GSSI), di cui all'articolo 31-bis, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e per il riconoscimento delle sue attività, è assegnato un</p>	<p>Norme sulla Scuola sperimentale di dottorato internazionale Gran Sasso Science Institute</p>

<p>contributo di 3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, ad integrazione delle risorse assegnate con delibera CIPE n. 76 del 6 agosto 2015.</p> <p>2. La Scuola, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, adottato ai sensi del comma 6, dell'articolo 31-<i>bis</i>, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, a seguito del quale è reso disponibile il finanziamento di cui al comma 1, assume carattere di stabilità come istituto universitario a ordinamento speciale.</p> <p>3. Fino al 31 dicembre 2020, entro il limite massimo di spesa, pari all'80 per cento dei contributi ordinari statali ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49, la Scuola può procedere al reclutamento di personale anche in deroga alle limitazioni di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 31 dicembre 2014, pubblicato nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> del 20 marzo 2015, n. 66.</p> <p>4. All'articolo 31-<i>bis</i> del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, i commi 2-<i>bis</i> e 5-<i>bis</i> sono abrogati e al comma 6 le parole: «di cui al comma 2-<i>bis</i>» sono soppresse.</p>	
<p style="text-align: center;">«Art. 2-<i>bis</i>. (Scuole di specializzazione non mediche)</p> <p>1. Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».</p>	<p>Norme sulle Scuole di specializzazione non mediche</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2-<i>ter</i> (Riconoscimento di crediti formativi universitari negli istituti tecnici superiori)</p> <p>1. All'articolo 1 comma 51, della legge 13 luglio 2015, n. 107, all'ultimo periodo, la parola: 'cento' è sostituita dalla seguente: 'quaranta' e la parola: 'centocinquanta' è sostituita dalla seguente: 'sessantadue.</p>	<p>I crediti formativi universitari degli ITS, vengono ridotti.</p>
<p style="text-align: center;">Art. 2-<i>quater</i> (Incremento dei compensi ai commissari del concorso per docenti)</p> <p>1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell' economia e delle finanze sono definiti i compensi per i componenti delle commissioni di esame del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della legge 13 luglio 2015, n. 107, entro il limite di spesa determinato dagli stanziamenti a tal fine iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, incluse le risorse di cui all'articolo 1, comma 112, della</p>	<p>Un decreto Ministeriale MIUR-MEF aumenterà di 8 MLN di euro il finanziamento per i compensi ai commissari del concorso a cattedre in svolgimento</p>

<p><i>medesima legge n. 107 del 2015, incrementati di ulteriori 8 milioni di euro per l'anno 2016.</i></p> <p><i>2. Ai fini di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro per l'anno 2016. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2016, del fondo per il funzionamento di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.</i></p> <p><i>3. Il fondo di cui al secondo periodo del comma 2 è incrementato di 8 milioni di euro nell' anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, per l'anno 2017, del fondo di cui all' articolo 1, comma 202, della legge 13 luglio 2015, n. 107.</i></p>	<p>Il finanziamento è coperto da risorse di cui al Fondo “per il miglioramento e la valorizzazione dell’istruzione scolastica” di cui al comma 202 della legge 107/2015.</p>
<p>Art. 2-quinquies <i>(Modifica all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208)</i></p> <p><i>1. All'articolo 1, comma 979, delle legge 28 dicembre 2015, n. 208, al primo periodo, le parole: 'cittadini italiani o di altri Paesi membri dell'Unione europea' sono soppresse e, dopo le parole: 'territorio nazionale, ' sono inserite le seguenti: 'in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità '.</i></p>	<p>Il bonus di 500 euro per i diciottenni è esteso anche agli extracomunitari in regola con il permesso di soggiorno</p>
<p>Art. 2-sexies <i>(ISEE dei nuclei familiari con componenti con disabilità)</i></p> <p><i>1. Nelle more dell'adozione delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, volte a recepire le sentenze del Consiglio di Stato, sez. IV, n. 00841, 00842 e 00838 del 2016, nel calcolo dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) del nucleo familiare che ha tra i suoi componenti persone con disabilità o non autosufficienti, come definite dall' allegato 3 al citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, anche ai fini del riconoscimento di prestazioni scolastiche agevolate, sono apportate le seguenti modificazioni:</i></p> <p><i>a) sono esclusi dal reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell'IRPEF;</i></p> <p><i>b) in luogo di quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, lettere b), c) e d), del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013, è applicata la maggiorazione dello 0,5 al parametro della scala di equivalenza di cui all'allegato I del predetto decreto n. 159 del 2013 per ogni componente con disabilità media, grave o non autosufficiente.</i></p> <p><i>2. I trattamenti di cui al comma 1, lettera a), percepiti per ragioni diverse dalla condizione di disabilità, restano inclusi nel reddito disponibile di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 201 del 2011. Gli enti erogatori di tali trattamenti, anche con riferimento a prestazioni per il diritto allo studio universitario,</i></p>	<p>Vengono rimodulati gli indicatori ISEE per i nuclei familiari con componenti con disabilità</p>

<p><i>ai fini dell'accertamento dei requisiti per il mantenimento del trattamento stesso, sottraggono dal valore dell'ISEE l'ammontare del trattamento percepito dal beneficiario eventualmente valorizzato nell'ISEE medesimo, rapportato al corrispondente parametro della scala di equivalenza.</i></p> <p><i>3. Gli enti che disciplinano l'erogazione delle prestazioni sociali agevolate adottano entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli atti anche normativi necessari all'erogazione delle nuove prestazioni in conformità con le disposizioni del presente articolo, nel rispetto degli equilibri di bilancio programmati. Restano salve, fino a tale data, le prestazioni sociali agevolate in corso di erogazione sulla base delle disposizioni previgenti.</i></p> <p><i>4. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 cessa a far data dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione delle disposizioni di approvazione del nuovo modello di dichiarazione sostitutiva unica concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE, attuative delle modifiche al regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, di cui al medesimo comma 1.</i></p> <p><i>5. Al maggior onere derivante dall'attuazione del presente articolo, per gli effetti stimati sul numero dei beneficiari delle prestazioni che costituiscono diritti soggettivi, pari a 300.000 euro annui con riferimento all'assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori, di cui all'articolo 65 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e pari a 700.000 euro annui con riferimento all'assegno di maternità di base, di cui all'articolo 74, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, per complessivi 1 milione di euro annui, a decorrere dal 2016 si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328.</i></p> <p><i>6. Fermo restando quanto previsto al comma 5, le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti derivanti dal presente articolo con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</i></p>	
<p style="text-align: center;">Art. 3. <i>(Copertura finanziaria)</i></p> <p>1. Agli oneri derivanti dall'articolo 1, comma 1, pari a 64 milioni di euro per l'anno 2016, si provvede:</p> <p>a) per 15 milioni di euro mediante parziale utilizzo delle economie di cui all'articolo 58, comma 6, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;</p> <p>b) per 49 milioni di euro mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa, per il funzionamento, di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per l'anno 2016.</p> <p>2. Agli oneri derivanti dall'articolo 2, comma 1, si provvede, a</p>	<p>Copertura finanziaria</p>

<p>decorrere dal 2016, quanto a 2 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 5 della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.</p>	
<p style="text-align: center;">Art. 4. <i>(Entrata in vigore)</i></p> <p>1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella <i>Gazzetta Ufficiale</i> della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare</p>	<p>Entrata in vigore</p>